



COMUNE DI SAN LORENZO

89069 Città Metropolitana di Reggio di Calabria

Piazza Bruno Rossi, 1 – cap. 89069
P.I. 00283710804 - Tel. 0965/721395 fax 0965/721023
UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 16 DEL 23/03/2020

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

**Disposizioni a tutela della pubblica incolumità - Emergenza sanitaria per COVID – 19 (Coronavirus)
Misura dello stato di isolamento (quarantena obbligatoria)**

IL VICESINDACO

Vista l'ordinanza n. 3, del 8.3.2020, del Presidente della Regione Calabria secondo la quale “Fermo restando quanto previsto per l'intero territorio nazionale con il DPCM 4 marzo 2020 e con il DPCM 8 marzo 2020, sono adottate nel territorio regionale le misure urgenti indicate nella presente Ordinanza.

1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e: -nella Regione Lombardia - nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanò-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente – ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020.”

Considerato che la predetta ordinanza al punto 4 dispone che “I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza” ed al punto 5 stabilisce che “le società di autolinee e le compagnie aeree devono comunicare l'elenco dei passeggeri provenienti in Calabria dalle zone di cui al punto 1. Ai Dipartimenti di Prevenzione territorialmente competenti, anche tramite i Sindaci”;

Vista l'ordinanza n. 1 del 27.02.2020 del Presidente della Regione Calabria;

Vista l'ordinanza n. 4 del 10.03.2020 del Presidente della Regione Calabria;

Vista l'ordinanza n. 7 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Calabria, avente ad oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi all'ingresso di persone fisiche nel territorio regionale” in forza della quale “In aggiunta a quanto fissato nelle Ordinanze n. 1/2020, n. 3/2020 e n. 4/2020, a decorrere dalla data di adozione della presente ordinanza i soggetti residenti o domiciliati nell'intero territorio regionale che vi facciano rientro da altre regioni o dall'estero devono comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, informandone il Sindaco e il proprio Medico di Medicina Generale (MMG) ovvero Pediatra di Libera Scelta (PLS), con l'obbligo di osservare la quarantena domiciliare per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi”;

Precisato che in data 22/03/2020 il signor omissis nato a Omissis il Omissis, cittadino non presente nell'elenco dei residenti nel Comune di San Lorenzo, si censiva tramite apposito modello di rilevazione messo a disposizione dal Comune di San Lorenzo e dichiarava di essere partito da Omissis e di essere giunto a San Lorenzo, frazione Omissis in Via Omissis;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Al cittadino di cui sopra la misura dello stato di isolamento domiciliare (quarantena obbligatoria) per quattordici giorni a partire dalla data del rientro previste dalle ordinanze: n. 1 del 27.02.2020; n. 3 del 08.03.2020; n. 4 del 10.03.2020; n. 7 del 14.03.2020; tutte del Presidente della Regione Calabria.

DEMANDA

Al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale di Reggio Calabria il compimento di quanto previsto dalle predette ordinanze n. 1 del 27.02.2020, n. 3 del 08.03.2020, n. 4 del 10.03.2020 e n. 7 del 14.03.2020 del Presidente della Regione Calabria.

La Polizia locale e fino al suo ricomponimento, la Stazione dei Carabinieri di San Lorenzo assicura l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle altre forze di polizia e ove occorra, con il possibile concorso dei competenti comandi territoriali.

AVVERTE CHE

L'inosservanza alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato), ovvero una sanzione penale che prevede l'arresto fino a tre mesi o, in alternativa, un'ammenda fino a 206 euro.

DISPONE

A trasmissione della presente ordinanza, con i mezzi disponibili in questo stato di emergenza:

- 1) Che la presente ordinanza venga notificata mezzo mail all'indirizzo comunicato dal Signor omissis, disponendo che lo stesso venga contattato al recapito telefonico indicato;
- 2) Prefettura di Reggio Calabria;
- 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento prevenzione;
- 4) Polizia Locale;
- 5) Alla Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo;
- 6) Alla Stazione Carabinieri di Bagaladi;
- 7) Commissariato di P.S. di Condofuri;

Dispone che la copia della presente ordinanza pubblicata all'Albo Pretorio on line non rechi il nominativo del destinatario della stessa.

Dalla Sede Municipale li 23/03/2020

Vicesindaco
F.to Dr.ssa Carmela Battaglia